

I DIRITTI DELL'UOMO TRA L'OCCIDENTE E LA CINA*

NORBERT ROULAND

Inizierò ponendo nella prima parte alcune questioni sulla nozione di Diritti Umani in generale. La seconda parte sarà più articolata, in quanto concernerà le diverse opinioni cinesi al riguardo, scarsamente conosciute in Europa.

Prima Parte: Imperfezioni dei Diritti umani

Non si sa su cosa fondare in modo stabile i Diritti umani. Certe critiche non sono prive di fondamento.

A) Le incertezze sulla definizione di Diritti umani

Su cosa fondare i diritti umani?

I credenti affermeranno che sono un dono fatto da Dio all'Uomo e che sono sottoposti al diritto divino, come ripetono i Musulmani. Ma per i non credenti? Si può pensare alla Natura e alla democrazia.

a) La democrazia

La nascita dei diritti umani non coincide con quella della democrazia. È noto che quest'ultima è un'invenzione ateniese, che data oltre duemila anni. Ma i regimi politici antichi identificavano l'uomo col cittadino: solo il cittadino poteva godere integralmente dei diritti civili: gli stoici, tuttavia, denunciavano questo esclusivismo civico.

Nella *Repubblica* Zenone scrive che gli uomini avrebbero dovuto concepire la loro umanità al di là dei confini della città, che esiste una giustizia universale e che tutti gli uomini sono cittadini del mondo. Del resto, all'inizio del III secolo d.C., l'imperatore Caracalla estese la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero. Ma si trattò di una misura tardiva. L'ideale civile antico è ben lungi dal concepire i diritti umani: le donne sono escluse dai diritti civili, gli stranieri sono gravati da diverse incapacità.

* Traduzione di Ishvarananda Cucco, Dottore di ricerca in Studi Politici, Sapienza Università di Roma. Pubblicazione originale: *Les Droits de l'homme entre l'Occident et la Chine*, in «Politica.eu», Pagine Nuove, 2022. Tutte le note fra parentesi quadre sono Note del Traduttore.

Queste restrizioni non rimangono confinate a duemila anni fa. Tutt'ora, in molti paesi, la donna non ha gli stessi diritti dell'uomo. In Francia, l'uguaglianza giuridica non è che una conquista degli ultimi decenni del secolo scorso ed essa neppure coincide sempre con l'uguaglianza sostanziale.

Quanto ai diritti degli stranieri, continuano a essere l'oggetto di vivaci discussioni nel dibattito politico, inasprito dalle migrazioni avvenute in seguito alle cosiddette primavere arabe.

b) La Natura

Un fondamento più solido per i diritti umani sembra dato dalla Natura. I diritti umani sarebbero derivati da una natura comune a tutti gli uomini. Tuttavia, bisognerebbe accertare cos'è la natura umana... che essa non sia necessariamente buona è evidente: lo attestano moltissimi esempi storici, così come la psicoanalisi. E c'è di più, una buona parte del processo di civilizzazione e del progresso scientifico mira ad affrancarsi da alcuni suoi vincoli. La medicina, per esempio, si sforza di correggerne certi tratti: il cancro, l'AIDS, l'infarto fanno parte della natura.

F. Engels, nella sua *Dialettica della natura* lo aveva scritto chiaramente:

«è proprio la trasformazione della natura da parte dell'uomo, e non la natura solo in quanto tale, a essere il fondamento più essenziale e più diretto del pensiero umano, e l'intelligenza umana si è accresciuta nella misura in cui ha imparato a trasformare la natura. È per questo, sostenendo che è esclusivamente la natura che agisce sull'uomo, che sono esclusivamente le condizioni naturali che dovunque determinano il suo sviluppo storico, la concezione naturalista della storia è unilaterale ed essa dimentica che l'uomo reagisce sulla natura, la trasforma e si crea condizioni nuove d'esistenza».

In più, l'antropologia mostra che l'uomo non è in casa propria nella natura. Per utilizzarla, questi deve allearsi con essa. Ma gli itinerari umani possono contrariare quelli naturali. Per esempio, i corsi d'acqua: attraversarli, più ancora coprirli con un ponte, significa perturbare un ordine. Di qui il costume attestato in tutte le culture europee di gettare delle monete nel fiume prima di affrontare un guado. Spesso, dei riti religiosi accompagnano la costruzione di un ponte. I Romani avevano delle divinità preposte ai crocevia (*dii termini*); i nostri antenati ponevano delle edicole all'incrocio delle strade.

c) I diritti umani presso le culture orientali

Ci si può domandare se altre culture, attraverso altre vie, siano arrivate a formulare idee che ritroviamo nelle Dichiarazioni moderne.

1) L'Induismo

Il pensiero induista è organizzato attorno al *Dharma*, principio che conferisce coesione a tutto ciò che esiste. Esso possiede una molteplicità di sensi: in quello della legge, esso unifica i rapporti umani. L'individuo non è primario, ma costituisce uno degli elementi della complessa catena che costituisce la realtà. Ogni organismo vivente ha una sua collocazione in una gerarchia verticale: vegetali, insetti, animali, ovipari, vivipari, esseri umani. Il principio classificatore gioca un ruolo decisivo per questi ultimi, sotto forma di sistema di caste. L'umanità non possiede una natura che la renda specificamente diversa dalle altre forme di vita. Essa è semplicemente più evoluta. Ma la distinzione tra i gradi dell'evoluzione trascende la separazione primaria istituita dal pensiero occidentale fra l'umanità e il resto del mondo. Vi è una maggior distanza tra le caste situate al vertice e quelle più in basso che tra le caste inferiori e gli animali. La nascita assegna a ogni essere una sua collocazione in questa gerarchia. Una tale concezione ci può apparire insopportabile. Ma diviene più comprensibile se la si situa nella sua dimensione essenziale. Il sistema delle caste è indissociabile dalla credenza nella reincarnazione: ogni individuo rinasce secondo i suoi meriti, accumulati nella vita precedente. In questo sistema, le idee di uguaglianza giuridica, di diritti individuali e universali sono evidentemente assenti. La complementarità fra le caste gioca lo stesso ruolo dell'uguaglianza giuridica presso di noi: il meccanismo della reincarnazione assume una funzione di bilanciamento fra i diritti e i doveri. Più si portano a compimento dei doveri, più si guadagnano dei diritti. Inoltre, la visione cosmica dell'uomo separa quest'ultimo dalla natura assai meno di quanto non accada nel pensiero occidentale.

2) La Cina

Alcuni autori cinesi hanno tentato di dimostrare che il pensiero di Confucio comprende elementi equivalenti ai tratti fondamentali dei moderni diritti umani¹. Essi citano innanzitutto la benevolenza², il cui significato originale è *l'amore fra tutti gli uomini*, che corrisponderebbe ai principi moderni della dignità della persona umana. Per Confucio, la benevolenza è un dovere che incombe innanzitutto sull'individuo. Questi deve trattare i suoi simili in modo umano e rispettoso. Inoltre, deve diffondere questa attitudine per quanto possibile, elemento che tende a conferire a questo obbligo un carattere di universalità. Per Confucio, non si deve obbligare gli altri a fare ciò che non vogliono (gli autori di cui si diceva stabiliscono un nesso tra questa prescrizione e l'articolo quattro della Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo del 1789, che limita la libertà dell'individuo a quella dei suoi simili). La tolleranza sfocia in libertà d'espressione,

¹ Cfr. Du Gangian-Song Sang, 1995, 36. Cfr. anche: Wm. T. de Bary, Tu Weiming, 1997; Wm. T. de Bary, 1998.

² [«Beinveillance», significa anche «gentilezza», «bontà», «compassione», «buona volontà», «cortesìa»; tutti significati assimilabili al termine cinese che tale parola traduce: «Ren», che è anche la prima delle Cinque Virtù confuciane].

la quale Confucio ammette che possa anche servire a esprimere giudizi sul governo. Il Maestro cita poi la giustizia, che egli pone allo stesso rango della benevolenza, su un livello superiore della legge scritta. Ne deriva un diritto di resistenza all'oppressione. Gli autori concludono che i diritti umani non sono un concetto del tutto estraneo alla cultura cinese: «Il nostro obiettivo qui è semplicemente quello di dimostrare che il concetto moderno di diritti dell'uomo non è estraneo alla terra cinese».

B) Le teorie critiche dei diritti umani

Alcune risalgono al XVIII secolo, altre al XX.

a) I controrivoluzionari del XVIII secolo

La luce dei Lumi³ non ha brillato dappertutto e ovunque alla stessa intensità. Non solo le potenze europee si sono alleate contro la Rivoluzione francese, ma ci sono stati anche pensatori francesi di talento controrivoluzionari. Fra questi, vi è Joseph de Maistre che, nel 1797, scrisse *Considerations sur la France*.

L'uomo è prima di tutto vario, ogni tentativo di universalizzazione dei suoi diritti non è che un'illusione della ragione:

«La costituzione del 1795, così come le precedenti, è concepita per l'uomo. Ora, non vi è un solo tipo di uomo al mondo. In vita mia, ho visto Francesi, Italiani, Russi, etc.; e so anche, grazie a Montesquieu, che si può essere dei Persiani, ma quanto all'uomo, dichiaro di non averlo mai incontrato in vita mia; se esiste, è di certo a mia insaputa [...] una costituzione concepita per tutte le nazioni non è per alcuna: è una pura astrazione, un'opera scolastica fatta per esercitare la mente con un'ipotesi ideale, e che occorre indirizzare all'uomo, negli spazi immaginari in cui abita».

Qualche anno prima, nel 1790, E. Burke (1729-1797) aveva condannato la Rivoluzione francese in un'opera che ebbe un grande successo in Europa: *Réflexions sur la Révolution de la France*. Vi scrisse che la Rivoluzione francese si fondava su principi astratti ignorando le particolarità storiche e culturali: un popolo ha come primo dovere quello di custodire le sue tradizioni; non esistono sistemi universali. Portalis, il principale redattore del Code civil, si rifugiò in Inghilterra durante il periodo più difficile della Rivoluzione francese. Benché fosse codificatore, nondimeno credeva all'azione del tempo (vale a dire alle condizioni concrete), e diceva: «propriamente parlando, non si fanno dei codici. Questi si fanno con il tempo».

³ [Il riferimento è, ovviamente, all'Illuminismo; nella traduzione si è cercato mantenere la metafora di Rouland: «Le feu des Lumières n'a pas brûlé»...].

Al tribunale della storia, i controrivoluzionari hanno perso. Ciò non toglie che l'affermazione di Joseph de Maistre, magari separata dal suo fondamento teocentrico, vada presa sul serio in questo inizio di XXI secolo. Un testo di Lévi-Strauss che citerò nella conclusione gli farà eco a metà del secolo scorso.

Il papato condannerà per molto tempo i diritti umani. Nel 1791, Pio VI assimila la libertà religiosa ai «diritti mostruosi», condanna reiterata da Pio IX nel 1864. L'esistenza dei diritti dell'uomo separati da quelli di Dio viene fortemente criticata. Fino al concilio Vaticano II, nel 1962, la Chiesa cattolica ha insegnato che non vi è salvezza al di fuori di essa.

Del resto, la luce dei Lumi non illumina neppure allo stesso modo appena superate le frontiere. L'*Aufklärung* differisce notevolmente sulla questione dell'universalismo: attraverso la pluralità delle lingue e delle culture, sono le differenze a esser valorizzate. Contrariamente a quanto pensano i Francesi, le norme non sono esportabili liberamente da una cultura all'altra. Per Herder (1744-1803), la lingua madre, disprezzata dalle élites cosmopolite, è il veicolo di una comunità culturale dotata della sua inimitabile specificità. Le culture si eguagliano in termini di dignità, ma sono allo stesso tempo stagne: ciascuna procede nel suo proprio sviluppo, seguendo le proprie leggi. Questa sarà anche la posizione di Oswald Spengler che scrive durante il primo conflitto mondiale. Una imitazione passiva [*servile*] dei modelli stranieri sarebbe sterile. Le nozioni di anima dei popoli (*Volksseele*), o di spirito dei popoli (*Volksgeist*), risultano qui centrali. Ne terranno conto i giuristi nazisti.

b) La critica marxista dei diritti dell'uomo.

Questi non potrebbero attuarsi completamente se non in società emancipate dalla lotta di classe e nelle quali i bisogni materiali fondamentali siano soddisfatti.

È così che la dottrina giuridica cinese, rispondendo alle critiche sulla gestione dei manifestanti di piazza *Tien An Men* che invocavano ideali di democrazia, ha elaborato una riflessione originale e in cui trovano espressione diverse correnti di pensiero. Di fronte alle numerose critiche che seguirono la dispersione della manifestazione studentesca, il governo cinese incoraggiò negli ambienti intellettuali una riflessione sui diritti umani, una sorta di diritto di replica. Una volta posto che i diritti dell'uomo non potevano affermarsi che là dove la soddisfazione dei bisogni materiali fondamentali è assicurata, il dibattito condusse inizialmente sul rapporto fra diritti e doveri, laddove questi ultimi erano poco o per nulla menzionati nei testi di origine occidentale.

Del resto, si trova frequentemente, nei discorsi dei leader cinesi, in genere rilanciati dalla comunità intellettuale, un'esplicita rivendicazione dell'esistenza d'una visione specifica, socialista e/o cinese dei diritti dell'uomo. Questa concezione si fonda su diversi principi, ma il più importante concerne la natura sociale dell'essere umano. Tutti questi diritti sono considerati diritti sociali e non diritti naturali. Di qui l'opposizione fondamentale di Pechino alla nozione, ritenuta astratta, di diritti naturali. I diritti e, in

particolare, i diritti umani, sono un prodotto della storia e dello sviluppo storico. Di conseguenza, il contenuto di tali diritti sarebbe, a seconda dei contesti storici e culturali, flessibile e mutevole.

Ciò non toglie che a partire dalla seconda metà del secolo scorso un vero diritto internazionale dei diritti dell'uomo, sancito con intensità diverse dalle giurisdizioni nei vari paesi del mondo, sia stato effettivamente elaborato. In Francia, dopo il 1970, la giurisprudenza del Consiglio costituzionale ha acquisito un'importanza crescente, ed essa si basa su principi repubblicani, in particolare l'uguaglianza.

Tuttavia, a livello internazionale, non si è ancora arrivati a un'uniformità, la quale, del resto, non sarebbe neppure auspicabile. Piuttosto, invece che uniformare occorrerebbe cercare di armonizzare. Sta di fatto che certe differenze sono a tutt'oggi sostanziali: in particolare quelle che oppongono i diritti individuali ai diritti collettivi. Gli Stati socialisti avevano accusato la Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 di non aver tenuto debitamente conto dei diritti collettivi. Critica reiterata da alcuni Stati non occidentali.

Peraltro, questi Stati tendono a denunciare i diritti umani come cavallo di Troia dei paesi occidentali. Ed è vero che in certi casi questa critica risulta fondata: i diritti umani vengono troppo spesso invocati come pretesti per operazioni militari... selettive. Nessuno ama i missionari armati.

È per questi motivi che è interessante esaminare le prospettive cinesi sulla questione dei diritti umani. Alcune hanno natura accademica, altre sono frutto di propaganda. Ma sarà il lettore a fare le sue valutazioni. Per quanto mi riguarda, ritengo che il ruolo dello storico, come quello dell'antropologo, consiste innanzitutto nel comprendere. I giudizi che ne conseguono sono liberi.

Parte II: La Cina e i diritti dell'uomo

I diritti umani sono apparsi tardi nel pensiero cinese. Ma già nel XX e XXI secolo hanno suscitato abbondanti discussioni.

A) Storia della nozione di diritti dell'uomo in Cina

Occorre citare vari pensatori.

a) La nozione di diritti del popolo

La nozione di *diritti del popolo* non si diffonde che nel 1890 in ambito intellettuale. Ma si tratta più di un'esigenza o un progetto di riforma politica avanzata da intellettuali che di una vera e propria teoria pura dei *diritti*. In realtà, questa nozione si può inquadrare come la necessità di un diritto politico del popolo che si concretizza attraverso

la creazione di un parlamento. Le istituzioni tradizionali, in cui il popolo non aveva quasi alcun diritto di accesso per partecipare alle attività politiche e agli affari dello Stato, necessitavano di una riforma. Il governo deve pur accordare una voce consultiva al popolo affinché esso prenda parte alla vita politica. Per fare questo, deve stabilirsi un regime parlamentare.

Questa nozione è senza dubbio ispirata ai regimi democratici occidentali, ma è qualcosa di diverso dall'idea dei diritti dell'uomo e della democrazia. Col termine *diritti del popolo*, non si intendono né i diritti naturali e universali dell'uomo, né la sovranità, l'uguaglianza o la libertà del popolo, come neppure qualcosa che si opponga al tradizionale sistema autoritario cinese. Ciononostante, appare evidente che non si può intraprendere una riforma adeguata ed efficace se non all'interno di questo sistema considerato come legittimo. La teoria dei *diritti del popolo* si concentra dunque sul miglioramento della relazione fra il potere e il popolo al fine di costituire una forza unita e più forte per combattere i nemici esterni e salvare la Cina⁴.

Teoricamente, questi «diritti del popolo» potevano essere legittimamente fondati non sul pensiero occidentale, ma sulla dottrina confuciana, la quale riconosce al popolo un ruolo importante nella vita politica del paese.

L'idea di un governo per il popolo mantiene un posto di primo piano nel pensiero politico confuciano. Per Confucio, i doveri del sovrano sono determinati dalle esigenze del popolo di cui egli deve sforzarsi di assicurare il benessere. Il sovrano deve agire nell'interesse del popolo. È questo che si intende con l'espressione *governo della benevolenza*.

b) Gli autori cinesi moderni precursori dell'idea dei diritti dell'uomo

1) KANG YEOU WEI (1858-1927): L'Armonia Universale

L'origine dell'idea di diritti dell'uomo nella Cina moderna è legata al nome di Kang Youwei (K'ang Yeou-wei, 1858-1927). Nato in una classica famiglia intellettuale del Guangdong, Kang ha senza dubbio avuto una buona formazione confuciana, ma ha risentito anche di influenze taoiste, buddiste e occidentali. Fin dalla gioventù, Kang aveva coltivato l'ambizione di divenire un uomo pio e saggio e il forte e devoto sentimento di avere per missione la difesa dell'umanità. Egli ha consacrato l'intera vita a due cause: da patriota, si è dedicato con sempre maggior sollecitudine alla salvezza del suo paese, a

⁴ [L'Ottocento fu un secolo turbolento per la Cina. Le due guerre dell'oppio (1839–1842 e 1856–1860) opposero l'Impero cinese all'Impero britannico, e si conclusero con la sconfitta del primo e la firma di trattati (all'origine dei cosiddetti «porti aperti») che avvantaggiarono commercialmente le potenze occidentali e umiliarono profondamente i Cinesi, con conseguenze significative sul «carattere» del popolo cinese moderno. Nel 1871 si acuiscono le tensioni con la Russia, che occupa la regione di Ili, nel Xinjiang. Nel 1879 si riapre una vecchia disputa col Giappone, che annette formalmente l'arcipelago Ryukyu. Nel 1884 scoppia la guerra franco-cinese, e, dieci anni più tardi, la guerra cino-giapponese per il possesso della penisola coreana].

mano a mano che la crisi nazionale si aggravava. È stato incontestabilmente il precursore e il riferimento spirituale delle riforme della Cina moderna. In qualità di moralista [*universaliste*], aspirava a un nuovo mondo dal quale tutti i disordini, le ingiustizie, e i dolori sarebbero scomparsi, per essere rimpiazzati dall'armonia morale e dalla soddisfazione spirituale. Si può considerare Kang sullo stesso livello dei più eminenti utopisti occidentali.

Il regime politico, secondo Kang, dovrebbe fondarsi sulla *ragione reale e sul diritto universale*. Kang respinge l'autorità assoluta del principe e il regime autoritario. A suo avviso, conformemente al *diritto universale*, la sovranità deve appartenere al popolo, e principe è colui che viene eletto dal popolo. Non si ha un vero governo che quando il suo potere appartiene al parlamento, e quando i suoi amministratori sono eletti dal popolo. Kang, di fatto, aspira a un regime democratico.

Kang ha sottolineato lui stesso chiaramente che, per perseguire la via dell'Armonia universale, occorre cominciare col pensare ai diritti naturali dell'uomo:

«Se ci si vuole liberare dal vincolo familiare, se si vuole abolire la sofferenza della proprietà privata, se si vuole denunciare la guerra fra gli Stati, se si vuole seguire la via dell'Armonia universale, occorre iniziare col mettere in chiaro l'uguaglianza degli uomini e delle donne, i diritti all'indipendenza e all'autonomia di ciascuno, vale a dire i diritti naturali dell'uomo; [...] Le cose di cui ho bisogno per salvare il mondo sono l'uguaglianza e l'indipendenza, sono i diritti naturali dell'uomo!»

Il suo libro sull'Armonia universale mostra esplicitamente come Kang abbia avuto un'idea dei diritti naturali analoga a quella di autori occidentali.

2) YAN FU (YEN FOU, 1852-1922): La libertà

Yan Fu è stato il primo cinese a conoscere e a comprendere l'Occidente, e a confrontare in modo penetrante il pensiero cinese col pensiero occidentale del suo tempo. Il contributo essenziale di Yan è consistito nel tratteggiare le differenze fondamentali tra la civiltà occidentale e la civiltà cinese, al fine di far comprendere ai suoi connazionali la necessità di modificare la propria visione della vita e del mondo, nel loro tentativo di raccogliere la sfida lanciata dall'Occidente.

Secondo Yan Fu, la principale differenza fra le due civiltà, quella cinese e quella occidentale, consiste nel fatto che «vi è o non vi è libertà». La libertà, a suo avviso, è ignota alla civiltà cinese.

La libertà è il fondamento della civiltà occidentale, poiché la scienza, la tecnica e la democrazia sono inseparabili dal loro fondamento. Yan Fu è andato ancora più in là dei suoi contemporanei nel cercare di imitare alla radice gli Occidentali, in particolare per quanto concerne il fondamento della loro civiltà. «La libertà come fondamento, la democrazia come pratica», ecco la via da seguire. Yan Fu è riconosciuto come il pioniere dell'occidentalismo e del liberalismo cinese.

Dal punto di vista teorico, l'idea di libertà di Yan Fu non si fonda su un postulato a priori – l'uomo è nato libero – come accade nella riflessione di Kang Youwei o dei giusnaturalisti occidentali moderni, ma su una spiegazione evoluzionista.

Yan Fu vede tra la concezione cinese e quella occidentale della storia una differenza irriducibile. L'Occidente ha sviluppato una visione di progresso, mentre i Cinesi si accontentano di una concezione ciclica della storia, che sfocia nella conservazione, cioè nell'immobilismo.

Ai suoi occhi, la superiorità dell'Occidente non risiede unicamente nella conquista della natura, ma nel suo dinamismo, nella concezione prometeica dell'uomo che, attraverso l'affermazione di sé nella lotta per l'esistenza, libera energia fisica, intellettuale e morale. Questa liberazione d'energia conduce gli Europei, secondo Yan Fu, a scoprire la verità scientifica, a realizzare istituzioni democratiche, a garantire efficacia a valori come la giustizia e l'uguaglianza. Per stimolare i suoi compatrioti a cambiare la loro visione della vita, riformare le istituzioni sociali e politiche cinesi e liberare l'individuo dai suoi vincoli, Yan Fu introduce in Cina la teoria evoluzionista attraverso traduzioni la cui influenza sarà enorme. L'ipotesi darwiniana, specialmente nelle sue applicazioni sociali e politiche, rappresenterà uno stimolo alla rivoluzione del paese. La «selezione naturale» e la «vittoria dei più forti» sono diventate formule proverbiali.

È difficile conciliare teoricamente il liberalismo e l'evoluzionismo, poiché il fondamento del liberalismo risiede nei *diritti naturali* e nel principio dell'uguaglianza. Ora, la teoria evoluzionista ribalta completamente questo caposaldo, ponendo invece l'accento sui *diritti del più forte*. Questa teoria è una sorta di finalismo, secondo cui l'evoluzione consiste nella sopravvivenza del più adatto alla lotta per la vita della quale la competizione è il motore e la «selezione naturale» la legge naturale. Si potrebbe ritenere che, da una parte, più positiva che negativa, questa legge naturale possieda essa stessa un senso morale, poiché mira all'evoluzione; d'altra parte, una evoluzione «naturale» è contraria, in una certa maniera, al senso umano, poiché infrange l'uguaglianza degli uomini e la loro dignità.

3) TAN SITONG (T'AN SE-T'ONG, 1865-1898): L'Uguaglianza

Per quanto concerne la rivoluzione politica, Tan si ispira alla Rivoluzione francese auspicando l'intrapresa di una rivoluzione violenta al fine di rovesciare il governo imperiale, abolire il regime autoritario e stabilire una «Repubblica». Il pensiero politico di Tan ha marcato il passaggio dalla riforma alla rivoluzione nell'evoluzione del pensiero cinese moderno.

4) LIANG QICHAO (1873-1929): L'Uomo Nuovo

Liang, discepolo e compagno di Kang Youwei, ha scritto molto e il suo ruolo è stato importante quanto quello di Kang e Yan Fu nella trasformazione del pensiero cinese

moderno. Ha fatto conoscere i pensatori europei moderni: Descartes, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, nel tentativo di aprire la mente dei giovani Cinesi a concezioni filosofiche nuove.

I suoi studi sulle due civiltà, quella cinese e quella occidentale, lo conducono a una consapevolezza analoga a quella di Yan Fu: la differenza essenziale fra le due culture risiede nel fatto che, dietro le apparenze della scienza e delle istituzioni sociali, c'è o non c'è il «cittadino». Perché le nazioni occidentali risultano superiori alla Cina? Perché coloro che le abitano sono «cittadini». La debolezza della Cina consiste nel fatto che i Cinesi non sono altro che «schiavi». A suo avviso, la libertà è l'unico criterio che permette di distinguere il «cittadino» e lo «schiavo».

È in questo modo che Liang perviene all'idea di diritti naturali, ispirato dal pensiero occidentale.

Secondo Liang, questa idea di «diritti» è sconosciuta nella Cina tradizionale. L'origine dei mali della Cina risiede nel fatto che il sistema autoritario mantiene il popolo in una condizione di schiavitù.

Liang ammira Rousseau, e ritiene che, tra le filosofie occidentali, «la più adatta per la Cina è la dottrina del Contratto sociale di Monsieur Rousseau». Egli riassume così il pensiero del Ginevrino: «i diritti dell'uomo sono diritti naturali, ognuno di noi ha il diritto di essere autonomo, tutti gli uomini sono uguali. Lo Stato si fonda sul contratto del popolo, pertanto il popolo deve avere potere illimitato [*infini*], e il governo deve agire secondo la volontà del popolo».

Seguendo le linee principali della corrente del pensiero cinese moderno, si scopre dunque un'idea, sconosciuta in tutta la storia del pensiero cinese tradizionale, ispirata dal pensiero occidentale e inaugurata dalle menti illuminate e aperte della fine del XIX secolo: l'idea dei diritti dell'uomo. È Kang Youwei che ha scoperto questo «Uomo» e la sua esistenza «naturale» e «individuale», aspirando alla nascita di un «Nuovo mondo» affinché questo «Uomo» potesse godere dei suoi diritti e di una felicità illimitata.

È così che è nata la concezione dei diritti umani in Cina. Ora, che ne è nel XX secolo?

B) L'epoca contemporanea

a) Il XX secolo

Fino agli anni Ottanta, si trovano poche fonti sui diritti umani. Benché «combattere per la libertà e i diritti dell'uomo» fosse uno slogan del Partito Comunista prima che prendesse il potere. A tal riguardo, si può citare Mao Dze Dong: «esiste qualcosa che si possa qualificare come "natura umana"? Certamente sì. Ma si tratta solo di una natura umana concreta, non di una natura umana astratta. In una società di classe, vi è molto semplicemente una "natura umana di classe" e non una natura umana che trascenderebbe le divisioni di classe»⁵. Per i Cinesi, i diritti dell'uomo sono sociali e non

⁵ Cit. par Zhou Wei, 1995, 86-87.

naturali, contrariamente alla tradizione francese. Sono il prodotto della storia, e di conseguenza relativi. Marx l'aveva scritto già nel *Programma di Gotha e di Erfurt*, così come nella *Critica dell'economia politica*.

Il 1978 vede l'avvio di una riflessione dottrinale sul diritto. La teoria del diritto diviene una materia importante negli studi giuridici (Nel 1997, ho potuto constatarlo nella lista dei corsi tenuti presso l'Università del Popolo, a Pechino). Nel 1985 viene creata la "Società di ricerca sulla teoria fondamentale del diritto", dipendente dalla "Società nazionale cinese della teoria del diritto". A partire dal 1993, si è iniziato a tradurre lavori di antropologia giuridica. Attualmente, in Cina non si conoscono che opere d'antropologia giuridica nord-americane. Gli specialisti cinesi di antropologia giuridica sono pochi, tra i quali il Professor Wang Weichem a Shanghai, che ha dedicato la sua tesi alla celebre controversia fra Gluckmann e Bohannan, e il Professor Liu Yun Fei a Guyang. Quest'ultimo ha tradotto in cinese il mio manuale d'antropologia giuridica, che sarà pubblicato nel 2022 a Shanghai dalla Commercial Press⁶.

Nel 1985 si è tenuto a Pechino un convegno dell'"Associazione di ricerche sulla teoria del diritto". Molti autori hanno criticato il concetto di teoria marxista del diritto. Wan Bin⁷, un giurista di Shanghai, e Xia Shi⁸, si sono impegnati nel dimostrare che Marx e Engels non hanno mai elaborato una vera teoria del diritto. Parallelamente, Zang Zhonghou (dell'Università di Jilin) sosteneva che essi non hanno mai realmente definito il diritto e che questo non è necessariamente legato all'esistenza delle classi, né a quella dello Stato⁹. Il Professor Xu Bing, dell'Accademia delle scienze sociali, oggi a riposo, le cui ricerche sono state pubblicate sulla prestigiosa rivista *Studies in Law*¹⁰, si esprime così: «nel corso della storia, il vessillo dei diritti dell'uomo ha condotto l'umanità dalla barbarie alla civiltà, da un livello inferiore di civilizzazione a un livello più alto, dall'autocrazia alla democrazia, dal governo personale a quello del diritto». Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento fra la costituzionalizzazione dei diritti umani e la loro effettività, egli ammette: «in ogni paese, quale che sia il grado di perfezionamento del suo governo e del suo sistema giuridico, è inevitabile che delle violazioni dei diritti umani possano occasionalmente prodursi; senza che ciò renda necessario mettere in discussione tali diritti».

L'introduzione di un documento estremamente importante, *I diritti dell'uomo in Cina* (o *Libro bianco del 1991*) precisa: «il governo cinese valuta profondamente la Dichiarazione internazionale concernente i diritti dell'uomo, essa ha gettato le basi della pratica dei diritti umani nel contesto internazionale». E insiste anche sul rispetto dei particolarismi e della sovranità degli Stati: «l'evoluzione del contesto dei diritti umani dipende tuttavia dalle condizioni storiche, sociali, economiche e culturali dei diversi paesi;

⁶ [Trad. it., Norbert Rouland, *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1992].

⁷ Cfr. Wan Bin, 1986, 6.

⁸ Cfr. Xia Shi, 1987, 8.

⁹ Cfr. Zhang Zhonghou, 1987.

¹⁰ Cfr. Xu Bing, 1989, 21. Su questi argomenti, cfr. N. Rouland, 1998, 1-27.

dalle grandi differenze storiche, da quelle dei regimi politici, delle tradizioni culturali e dei livelli di sviluppo economico tra i paesi. L'idea che ci si fa dei diritti umani e la maniera in cui li si applica non sono le stesse».

Nel 1997, il sinologo francese J.P. Cabestan ha scritto: «il lavoro compiuto dopo 1979, in particolare dopo l'inizio degli anni Novanta, non è affatto trascurabile e molti giuristi sono dei veri e propri riformatori che si sforzano, nei limiti delle loro possibilità, di accedere all'esistenza [*existence*¹¹] della giustizia e dell'equità che ha sempre trovato dimora presso la società cinese»¹².

Da considerare la liberazione di numerosi prigionieri politici e religiosi nel 2002. Nell'aprile del 2009 la Cina ha avviato un piano di due anni finalizzato a migliorare la situazione. Come premessa, viene specificato che «il Paese ha una lunga strada davanti per migliorare lo stato dei diritti umani». Tuttavia, vi si promette una maggiore libertà di espressione e una migliore protezione dei cittadini: «lo Stato garantirà i diritti dei cittadini alla critica, all'opinione, alla rimostranza e ad accusare gli organi dello Stato e i funzionari». Il governo cinese ammette che vi sono dei problemi, in particolare: un'assenza di leggi in generale (non solo per quanto concerne i diritti civili); una mancanza di garanzie giuridiche in materia di procedura; dei conflitti di diritti.

La Cina è legata alle nuove convenzioni internazionali sui diritti umani, tra cui la Convenzione internazionale sui diritti culturali, economici e sociali da ottobre 1997, e, dal 1998, al Patto internazionale sui diritti civili e politici¹³.

Nel 1990, il Presidente della Repubblica cinese Yang Shangkun dichiarò all'ambasciatore francese a Pechino, Claude Martin: «voi Occidentali credete ai valori cristiani, all'individualismo, ai diritti dell'uomo, a tutte quelle cose ispirate dalla vostra filosofia e dalla vostra religione. Questa religione, questa filosofia non sono le nostre. Per noi [...] sono gli insegnamenti di Confucio che fondano l'organizzazione della società»¹⁴. Una buona sintesi, confermata dall'attualità recente.

b) Il XXI secolo

1) Le dichiarazioni politiche

Alquanto mediatizzate, queste si situano in un contesto di confronto.

Durante la Quarantaseiesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, conclusasi il 24 marzo del 2021, vari paesi hanno sostenuto la politica della Cina. Alcuni paesi in via di sviluppo hanno condannato l'utilizzo politico dei diritti umani fatto da nazioni occidentali. Quindici Stati, per lo più socialisti o post-comunisti (per esempio la Cina, la Russia, ma anche la Bolivia, lo Sri Lanka, le Filippine) avevano precedentemente

¹¹ [Probabilmente è «essenza»].

¹² J.P. Cabestan, 1996, 659.

¹³ Cfr. D. Bell-J. Chan, 2001, 87-100.

¹⁴ C. Martin, 2019, 606.

elaborato una dichiarazione comune per denunciare le sanzioni adottate unilateralmente da alcuni paesi occidentali, che avrebbero comportato gravi violazioni dei diritti umani¹⁵. Il 19 marzo, Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, così come varie delegazioni, aveva denunciato il razzismo e la discriminazione presenti in quei paesi occidentali. Il 26 marzo 2021, il *Renmin Ribao*¹⁶, organo del Partito Comunista cinese, pubblicò un articolo. Vi si legge che non vi è un «faro dei diritti umani» nel mondo, questi «non sono appannaggio di una manciata di paesi». Il quotidiano osservò che dopo il 2001 le operazioni americane di *lotta contro il terrorismo* condotte in oltre ottanta paesi hanno causato oltre ottocentomila morti e che decine di milioni di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Inoltre, il governo cinese ha pubblicato un rapporto, basato su fonti americane¹⁷, concernente le violazioni dei diritti umani commesse dagli Stati Uniti. Il 13 ottobre 2020, la Cina è stata rieletta membro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, con un mandato dal 2021 al 2023.

Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Affari Esteri cinese, ha dichiarato all'indomani di questa rielezione, secondo il quotidiano *Beijing Ribao*: «è la quinta volta che la Cina viene eletta membro del Consiglio per i diritti umani dalla sua creazione¹⁸. Ciò attesta il pieno riconoscimento da parte della comunità internazionale dello sviluppo e dei progressi in materia di diritti umani in Cina, e della partecipazione della Cina alla governance mondiale dei diritti umani».

I Cinesi sono al corrente del fatto che la Francia viene regolarmente condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Per esempio, il 31 gennaio del 2020 la Corte ha condannato la Francia per le condizioni disumane e degradanti in cui versano i suoi istituti penitenziari¹⁹; il 30 aprile 2020 in materia di ricorso alla forza della polizia²⁰; il 2 luglio 2020 per aver violato l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che proibisce i trattamenti disumani e degradanti: essa non ha assistito i richiedenti asilo, costretti a vivere in strada e privi di mezzi di sussistenza. Questa decisione ha portato a quattro le condanne della Francia nel corso di un mese²¹. Il 25 marzo del 2021 la Francia è stata condannata per aver estradato un uomo in Romania nonostante la possibilità di cattive condizioni di detenzione²².

¹⁵ Courrier International, Numero 1587,1-7 aprile 2021.

¹⁶ Courrier International, Numero 1587 ,1-7 aprile2021.

¹⁷ P. Le Corre, 2020.

¹⁸ Creato nel 2006, il Consiglio si compone di 47 Stati membri eletti dalla maggioranza dei componenti dell'Assemblea generale dell'Onu. I membri sono eletti per un mandato e non sono immediatamente rieleggibili dopo due mandati consecutivi.

¹⁹ Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. pour ses prisons indignes.

²⁰ [Les violences policières en France et la Cour européenne des droits de l'homme. Par Julien Martin, Avocat. \(village-justice.com\).](#)

²¹ Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.

²² <https://www.lefigaro.fr/actualite/Flash-Actu-CEDH-La-France-condamnee>.

2) I Diritti dell'uomo nei testi giuridici cinesi

- La Costituzione

La formula *diritti umani* ha conosciuto una storia movimentata nella Repubblica Popolare Cinese. Sebbene alcune questioni, talvolta qualificate come «relative ai diritti umani» siano state oggetto di dibattiti animati, questo termine è stato utilizzato raramente nel lessico ufficiale. Tutte le Costituzioni cinesi hanno utilizzato esclusivamente la formula *diritti del cittadino*, che rifiuta implicitamente ogni carattere d'universalità dei diritti dell'uomo e implica una natura di classe di tali diritti; vale a dire che una differenza tra cittadini può essere stabilita in funzione di una differenza di classe. Il termine «diritti del cittadino» può allo stesso modo prestarsi a escludere gli stranieri o gli apolidi presenti in Cina. La Costituzione cinese del 1982 garantisce la libertà di espressione: i «cittadini della Repubblica Popolare di Cina godono di libertà di parola, di riunione, d'associazione, di sfilare in corteo e di manifestazione» (Articolo 35).

La revisione più importante e d'impatto c'è stata nel 2004, secondo la quale «lo Stato rispetta e garantisce i diritti dell'uomo».

Questa modifica ha varie conseguenze di rilievo.

Innanzitutto, questa proposizione avrebbe potuto significare che la Cina ha finalmente accolto l'universalità dei diritti dell'uomo, dopo aver insistito su una concezione «asiatica» o «cinese» di questi ultimi. In secondo luogo, la nozione di diritti dell'uomo a questo punto può essere interpretata come comprendente non soltanto i diritti fondamentali, quali quelli definiti dal capitolo 2 della Costituzione, ma anche quelli presenti in almeno due trattati internazionali relativi ai diritti dell'uomo di cui la Cina è firmataria, in particolare per quanto concerne il diritto di sciopero abolito nella Costituzione del 1982. In terzo luogo, l'inserimento di questa dichiarazione nell'articolo 33 ha implicazioni non trascurabili. L'articolo 33 definisce la natura dei diritti in Cina: tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, e ogni cittadino gode dei diritti prescritti contemporaneamente all'adempimento dei doveri previsti dalla Costituzione e dalla legge, ciò che viene chiamato «connubio di diritti e doveri».

Infine, mentre i ricercatori e i rappresentanti ufficiali chiedono una rigorosa applicazione della Costituzione, i tribunali cinesi potrebbero e dovrebbero farsi carico della protezione dei diritti dell'uomo nelle loro decisioni, per lo meno quando la legge cinese non risulta chiara, o rimane ambigua su certi punti.

- Altri testi

In questi ultimi anni, la Repubblica Popolare della Cina ha adottato anche un nuovo diritto penale e un nuovo Codice civile, i quali garantiscono nuovi diritti ai cittadini cinesi. Vi sono incontestabili progressi per quanto riguarda i diritti delle donne. Il primo Codice civile cinese istituisce nel 2021 un diritto, in caso di divorzio, alla compensazione per gli

incarichi domestici²³. I tribunali hanno poi seguito, Pechino *in primis* (distretto di Fangshang). Nella pellicola *Qiu Ju, una donna cinese*, Zhang Yimou mette in scena una contadina della Cina del Nord che esaurisce tutti i mezzi del ricorso (mediazione, processo) per ottenere le scuse da Wang Tang, il capo del villaggio, che aveva perseguitato suo marito. Egli ha dichiarato di aver voluto in tal modo incoraggiare le persone comuni a adoperarsi per far rispettare i propri diritti. Il diritto degli anziani all'assistenza e alla cura è presente nell'articolo 49 della Costituzione del 1982.

Le minoranze etniche

Vi sono 56 minoranze etniche riconosciute in Cina, l'articolo 4 della Costituzione sancisce che «tutte le etnie [*nationalités*] nella Repubblica Popolare sono uguali». Il governo ha compiuto diversi sforzi per migliorare l'educazione e aumentare la rappresentanza etnica presso i governi locali. Il governo sottolinea di voler praticare politiche di discriminazione positiva verso le minoranze etniche. Per esempio, alcune minoranze sono state esentate dalla politica del figlio unico.

3) I dibattiti accademici: la circolazione delle idee

Meno noti, questi sono gli aspetti più interessanti.

La cultura occidentale viene studiata in Cina. È possibile trovare tutti i classici di Scienza Politica, in inglese o in mandarino, nelle grandi università cinesi. Nel 1997, ho potuto constatarlo leggendo la lista dei corsi tenuti all'Università del Popolo di Pechino, dove avevo tenuto una conferenza sui diritti dell'Uomo. I professori che insegnano la Scienza Politica e il Diritto occidentali vengono invitati a tenere corsi presso la Scuola centrale del Partito, che gestisce la circolazione delle idee. Giuristi, economisti e sociologi sono più sovente consultati in qualità di esperti. Gli intellettuali organici al sistema si mostrano anche più severi degli altri rispetto alla credibilità del governo, poiché conoscono meglio la situazione. Può persino accadere che le conclusioni dei politologi possano influenzare le politiche dell'amministrazione, soprattutto a livello locale. Per gli accademici è più facile esprimersi nelle riviste di circolazione interna (*reibu*) che nelle riviste pubbliche: lì la libertà d'espressione è maggiore. Per un accademico, è un imperativo aver ottenuto un dottorato in una università occidentale, preferibilmente americana, poiché le pubblicazioni più lette sono in inglese. I professori occidentali più illustri vengono regolarmente invitati presso le università cinesi. Tutto ciò dimostra che le idee si muovono²⁴. Ma se la filosofia occidentale viene insegnata nelle università cinesi, non è vero il reciproco, almeno non allo stesso livello. Nelle Facoltà di diritto francesi è estremamente raro che i corsi di storia delle dottrine politiche menzionino filosofi cinesi. Da qui, il sorgere di parecchi malintesi.

²³ Cfr. N. Rouland, 2021a.

²⁴ Cfr. E. Frenkiel, 2011.

Per quanto concerne il periodo comunista, gli accademici cinesi pubblicano da quarant'anni su questo tema.

In Cina vi sono molti Centri studi sui diritti dell'uomo. Per esempio, l'Istituto di ricerche sui diritti dell'uomo dell'Università delle Scienze e delle tecnologie di *Huazhong*, i Centri studi sui diritti dell'uomo dell'Università di Jilin, dell'Università di Nankai, dell'Università del nord-ovest delle scienze politiche e del diritto. A partire dal 2011, la Cina ha creato presso le università un totale di 14 sedi nazionali d'educazione e formazione sui diritti umani. Questi centri di recente costituzione avrebbero, tra l'altro, il compito di promuovere e rinforzare la ricerca teorica, l'educazione, gli scambi e la cooperazione, nonché la formazione del personale sui diritti umani. L'obiettivo è quello di favorire meglio lo sviluppo e il progresso dei diritti umani tanto in Cina quanto a livello internazionale.

Alcuni ricercatori cinesi avanzano argomenti a sostegno delle dichiarazioni politiche.

Nel 1949, il prodotto interno lordo (PIL) per abitante non era che di 27 dollari, e la durata media dell'istruzione era inferiore un anno. L'attesa di vita media non oltrepassava i 35 anni.

Settant'anni più tardi, la Cina è in grado di nutrire e vestire oltre 1,3 miliardi di persone, fornisce un impiego stabile a 770 milioni di abitanti, ha un insegnamento obbligatorio della durata di 9 anni, e dispone di un sistema di sicurezza sociale. L'attesa media di vita ha raggiunto i 77 anni nel 2018.

Mao Junxiang, direttore esecutivo del Centro studi sui diritti dell'uomo presso l'Università del Centro-Sud della Cina, ha rilevato che il Paese ha fondato un sistema socialista dei diritti umani, con caratteristiche cinesi che mirano all'arricchimento e allo sviluppo.

Egli ritiene che «nel corso degli ultimi 70 anni, la Cina ha compiuto i suoi maggiori sforzi per promuovere lo stato di diritto e creare un ambiente sociale favorevole alla protezione dei diritti umani, apportando dunque un importante contributo allo sviluppo della diversità della civiltà umana».

Jinze Wangjiu, ricercatore presso il Centro di ricerche tibetologico della Cina, ha notato che tutti i gruppi etnici cinesi partecipano agli affari del Paese in maniera uguale e che la Cina rispetta le loro credenze religiose, così come la libertà di impiegare e di diffondere le lingue minori.

Una delle chiavi per la protezione dei diritti dell'uomo in Cina è la messa in relazione di tali diritti con il progresso del suo sviluppo umano in generale, come ha dichiarato Chang Jian, direttore del Centro studi sui diritti dell'uomo dell'Università di Nankai, in Cina.

Lo sviluppo economico, politico, sociale e culturale della Cina e il miglioramento della protezione dei diritti umani vanno di pari passo, secondo il professor Chang.

Tom Zwart, professore di diritto all'Università di Utrecht, nei Paesi Bassi, ha messo in rilievo il coinvolgimento cinese in favore dell'ordine internazionale e del multilateralismo.

Secondo questo studioso, l'appello della Cina a edificare una comunità di destino condivisa dall'umanità è «un principio molto importante per l'avvenire del sistema internazionale dei diritti umani».

L'argomento ufficiale è che i diritti dell'uomo in Cina non sono mai stati tanto protetti in tutta la sua storia, anche se, lo si ammette ufficialmente, «rimangono dei progressi da compiere». Tutto dipende in realtà dal periodo storico considerato, così come dal tipo di diritti considerati, tanto più che lo sviluppo economico in Cina è da vent'anni così rapido che le condizioni sociali degli individui che implicano nuovi diritti tendono a migliorare indipendentemente da una esplicita volontà politica. Prendiamo il «diritto di sussistenza». La situazione attuale in Cina è davvero migliore che in altri periodi della sua storia? Certamente, se in rapporto al XX secolo. Viceversa, è facile provare come le libertà di coscienza, di fede, di pensiero, di pubblicazione, etc. sono spesso state protette meglio nel passato recente che oggi. Occorre anche sottolineare che l'asimmetria dei diritti è evidente fra gli individui, in particolare fra realtà rurale e mondo urbano, e in parte a causa delle restrizioni che concernono la libera circolazione di persone provenienti dalle campagne.

Conclusione: per un approccio antropologico ai diritti dell'uomo

Nel 1947, durante la redazione del testo della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Comitato esecutivo dell'American Anthropological Association dichiarava: «i diritti umani nel XX secolo non possono essere limitati agli standard di qualsivoglia cultura esistente o dettati dalle aspirazioni di un unico popolo». Nel 1952, Claude Lévi-Strauss metteva in risalto questo dilemma: «le grandi dichiarazioni dei diritti dell'uomo hanno, anche esse, la forza e la debolezza di enunciare un ideale troppo spesso dimentico del fatto che l'uomo non realizza la propria natura in un'umanità astratta, ma in culture tradizionali»²⁵. Inoltre, vi è un problema nei diritti umani. Questi vengono ovunque strumentalizzati, in obiettivi che hanno più a che vedere con la conquista che con la filosofia. Le spedizioni militari occidentali in Medio-Oriente non hanno portato all'instaurazione di regimi democratici rispettosi dei diritti umani. Non vi è alcun progetto d'invasione umanitaria della Corea del Nord, che viola i diritti umani.

Aniché procedere a una battaglia di testi, esercizio caro a giuristi e politici, sarebbe più saggio costruire un approccio antropologico dei diritti dell'uomo. Oggi, gli antropologi denunciano questa strumentalizzazione. Essi studiano in quali condizioni sono apparse pratiche come l'infanticidio, l'infibulazione, la sottomissione delle donne agli uomini, al fine, se possibile, di superarle. Essi comparano le culture diverse per sapere in cosa esse differiscono o si avvicinano sul contenuto dei diritti dell'uomo. Gli antropologi

²⁵ C. Lévi-Strauss, 23. [trad. it., Claude Lévi-Strauss, *Razza e storia. Razza e cultura*, Einaudi, Torino 2002, 12].

denunciano l'evoluzionismo che ha fatto delle società occidentali dei modelli cui uniformare tutte le altre. Essi si pronunciano, e a pieno titolo, per un approccio realista alla definizione dei diritti umani. Che significa questo concretamente? In che paese? In quale epoca? Per quale categoria sociale? È possibile accordarsi su un «nocciolo duro» di questi diritti, come ritiene la giurista francese Mireille Delmas-Marty²⁶? Non bisogna accontentarsi di quanto ne dicono i dirigenti politici o le Dichiarazioni dell'Onu: l'universalità non si raggiunge per decreto. Ciò impone inchieste sul terreno, condotte da antropologi, se possibile conoscitori della lingua delle società studiate, a debita distanza dalle polemiche.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BELL Daniel, CHAN Joseph, *Arrêt sur les droits de l'homme en Chine*. In «Presses de Science politique», n. 3, 2001, 87-100.

CABESTAN Jean-Pierre, 1996, *Chine: un État de lois sans État de droit*. In «Tiers-Monde», XXXVII (147), 649-668.

H.Y. CHEN Albert, 1993, *Developing theories of rights and human rights in China*. In Wacks Raymond (ed.) *Hong Kong, China and 1997-Essays in legal theory*. Hong Kong University Press, 123-149.

CHEN Jianfu, 2004, *La dernière révision de la Constitution chinoise. Grand Bond en Avant ou simple geste symbolique?*. In «Perspectives chinoises», aprile, 1-22.

DAVIS Michael C. (ed.), 1995, *Human Rights and chinese values*. Hong Kong and Oxford University Press.

DE BARY Wm. Theodore, 1998, (ed.), *Asian values and human rights. A confucian communitarian perspective*. Harvard University Press, Cambridge.

DE BARY Wm. Theodore, WEIMING Tu, 1998, *Confucianism and human rights*. Columbia University Press, New York.

DELMAS-MARTY Mireille, 1998, *Trois défis pour un droit mondial*. Seuil, Paris.

²⁶ Cfr. M. Delmas-Marty, 1998.

DU GANGIAN-SONG Sang, *Relating human rights to chinese culture: the four parts of Analects and the four principles of a new theory of benevolence*. In DAVIS Michael C. (ed.), 1995.

FRENKIEL Emilie, 2011, *Note préliminaire sur la condition des universitaires en Chine*. <https://www.cairn.info/revue-critique-internationale-2011-1-page-129.htm>, 129-144.

KOCH-MIRAMOND Lydie et alii, 1991, *La Chine et les droits de l'homme*. L'Harmattan, Paris.

LE CORRE Philippe, 2020, *Les loups guerriers ou la nouvelle offensive diplomatique de la Chine*. In «The Conversation», n. 2, aprile.

LEVI-STRAUSS Claude, 1952, *Race et Histoire*. UNESCO, Paris.

LI Xiaoping, 1999a, *La civilisation chinoise et son droit*. In «Revue internationale de droit comparé», 3, 505-541.

LI Xiaoping, 1999b, *L'origine de la conception des droits de l'homme en Chine*. In «Revue générale de droit», n. 1 (30), 61-97.

MARTIN Claude, 2019. *La Diplomatie n'est pas un dîner de gala*. L'aube, Parigi-Beijing-Berlino.

ROULAND Norbert, 1988, *Anthropologie Juridique*. PUF, Paris; in pubblicazione in Cina nel 2022, Commercial Press, Shanghai.

ROULAND Norbert, 1998, *La doctrine juridique chinoise et les droits de l'homme*. In «Revue universelle des droits de l'homme», n. 30, aprile, volume 10, 1-27.

ROULAND Norbert, 2017, *Les droits de l'homme sont-ils mortels?*. In «Droit et cultures», n. 2 (74), 199-218.

ROULAND Norbert, 2021a, *Be a chinese woman today*. In «The Conversation», n. 7, marzo.

ROULAND Norbert, 2021b, *L'anthropologie juridique française (in cinese)*. In «Legal Anthropology Review», China Minzu University Press.

ROULAND Norbert, 2021c, *Les doctrines juridiques nazies*. In «Revue de la Recherche Juridique», n. 2, 860-885.

ROULAND Norbert, 2021d, *Les sociétés matristiques chinoises: un cas de pluralisme juridique*. In «Revista da Faculdade de direito. Universidade federal de Minas Gerais», n. 78, 329-372.

ROULAND Norbert, 2021e, *The question of universality of human rights*. In «The Conversation», n. 16, aprile.

ROULAND Norbert, 2022, *La démocratie revisitée par les Chinois*. Cours Science Politique, Aix en Provence, Janvier.

ROULAND Norbert, s.i.d., *L'Univers des droits de l'homme* (in cinese). Pubblicato nella rivista cinese «Human Rights Law».

WAN Bin, 1986, *The reform of traditional jurisprudence and the development of marxist jurisprudence*. In «Shehui kexue», n. 4.

WEI Zhou, 1995, *The study of human rights in the People's Republic of China*. In TANG J.T.H., *Human rights and international relations in the Asia-Pacific*. Pinter, London-New York.

XIA Shi, 1987, *The formulation of marxist jurisprudence is opened to the question*. In Faxue, n. 1.

XU Bing, 1989, *The rise and historical Development of Human Rights Theory*. In «Studies in Law».

ZHANG Zhonghou, 1987, *Queries on three fundamental Concepts of Law*. In «Faxue» n. 1, 1987.